



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,  
Vigilanza e Normativa Tecnica  
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

## Risoluzione n. 264054 del 31 dicembre 2012

Oggetto: Attività di cui all'articolo 126 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza –  
Applicazione SCIA

Codesto Comune chiede di conoscere se le attività di cui all'articolo 126 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, nello specifico il commercio di cose antiche o usate, per le quali è prevista una dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza, possano essere sottoposte al procedimento di Segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), anche in considerazione di quanto disposto al comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che esclude dal regime della SCIA quegli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla pubblica sicurezza.

Fa presente, infatti, che fermo restando il passaggio di attribuzione attuato con il D.P.R. n. 616 del 1977, che ha trasferito la competenza di dette attività all'ente locale, permane comunque la disciplina prevista dal TULPS di cui agli articoli 11 e 92 concernenti l'obbligatorietà del possesso dei requisiti morali, nonché dell'articolo 128 concernente l'obbligo di tenuta del Registro delle operazioni.

Ciò premesso si rappresenta quanto segue.

Ferma restando la competenza del Ministero dell'Interno, sulla base del fatto che tali attività sono state oggetto di un passaggio di attribuzione che ne ha trasferito la competenza all'ente locale, attuato con il citato D.P.R. n. 616 del 1977, e che comunque sono attività il cui esercizio dipende esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, la scrivente Direzione Generale ritiene possano essere sottoposte all'istituto della Segnalazione certificata di inizio di attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il comma 1 di detta legge dispone infatti che: *“Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato (...) il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli*



*ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo ..”.*

Con riferimento, nello specifico, all'esclusione nel caso di atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla pubblica sicurezza, anche in considerazione di quanto disposto dall'articolo 126 del R.D. n. 773 del 1931, ovvero che: *“Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza”*, la scrivente ritiene che occorre tenere presente che la materia della polizia amministrativa non è da confondere con la materia della pubblica sicurezza in quanto il legislatore nazionale ha già da tempo distinto quest'ultima dalla prima, istituita e volutamente attribuita alle Regioni ed ai Comuni in virtù del principio di sussidiarietà.

La Corte Costituzionale ha, inoltre, confermato che la ripartizione delle attribuzioni tra lo Stato e le Regioni, in relazione alle funzioni di polizia, deve ritenersi fondata sulla distinzione tra le competenze attinenti alla sicurezza pubblica, riservate in via esclusiva allo Stato ex art. 4 del medesimo D.P.R. n. 616 del 1977, e le altre funzioni rientranti nella nozione di polizia amministrativa, trasferite alle Regioni come funzioni accessorie rispetto agli ambiti materiali attribuiti alla loro competenza.

Nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, quindi, la nozione di *sicurezza pubblica*, tradizionalmente ed in modo consolidato, è da configurare in contrapposizione ai compiti di polizia amministrativa regionale e locale.

Stante quanto sopra e considerata, comunque, la competenza in materia del Ministero dell'Interno, la presente nota e il relativo quesito sono inoltrati a codesta Amministrazione che legge in copia, la quale è pregata di far conoscere, anche alla scrivente Direzione, il proprio avviso al riguardo.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Gianfrancesco Vecchio)